ALLEGATO DELIBERA N. 40/2004

A. D. S. U.
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO PROMOSSE ED ORGANIZZATE DA ALTRI SOGGETTI.

PREMESSE

Nell'ambito del proprio programma di attività l'Azienda D.S.U. di Teramo può prevedere la promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni in campo culturale, sportivo e ricreativo, destinati alla generalità degli studenti dell'Università di Teramo, da realizzare autonomamente od in collaborazione/compartecipazione con Enti, istituzioni ed associazioni varie.
Nel caso in cui l'evento o la manifestazione siano direttamente promossi ed organizzati dall'ADSU le spese sono ovviamente a totale carico del suo bilancio.
Nel caso in cui si tratti di collaborazione/compartecipazione con altri soggetti, e comunque l'ADSU abbia un ruolo attivo nella promozione e/o nell'organizzazione dell'evento o manifestazione, sarà a carico del suo bilancio la quota di spesa con gli stessi convenuta e previamente deliberata.
Nel caso in cui l'ADSU, invece, aderisca ad eventi o manifestazioni promosse ed organizzate da altri soggetti, la propria compartecipazione si sostanzia nella mera erogazione di un contributo finanziario.
In attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, con il presente regolamento si disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi economici di compartecipazione connessi all'organizzazione di manifestazioni varie.

ART. 1

La presente regolamentazione si riferisce ad iniziative, eventi e manifestazioni pubbliche diverse organizzate da altri soggetti (enti, istituzioni, associazioni, ecc.) in ambito culturale, sportivo e ricreativo rivolte alla generalità degli studenti, mentre restano escluse dalla sua disciplina le manifestazioni promosse ed organizzate in proprio dall'ADSU e quelle alla cui promozione e/o organizzazione l'ADSU ha comunque ruolo attivo.

ART. 2

Nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio il C.d.A., su proposta del Presidente, stabilisce di volta in volta se aderire o meno a iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreativo promosse ed organizzate da altri soggetti, mediante la semplice erogazione di un contributo finanziario di compartecipazione.

ART. 3

I soggetti (enti, istituzioni, associazioni, comitati, ecc.) che intendano richiedere un contributo finanziario di compartecipazione per organizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo debbono presentare a questa ADSU, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione apposita istanza redatta come da modulo allegato al presente atto.
La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione deve essere corredata da:
a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa;
b) dettagliato preventivo di spesa;
c) copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui si desuma che il soggetto proponente non persegua nell'iniziativa finalità di lucro;

d) dichiarazione attestante la richiesta o la concessione di contributi da parte di altri enti pubblici o privati.

ART. 4

Il C.d.A., valuta preliminarmente:

1) se l'iniziativa proposta possa risultare di particolare e significativo interesse, gradimento e coinvolgimento degli studenti dell'ateneo teramano;
2) se la stessa possa contribuire all'integrazione ed al coinvolgimento degli studenti stessi nella realtà sociale e culturale locale;
3) se la stessa possa rappresentare adeguato veicolo promozionale per l'ADSU e l'Università di Teramo.

Successivamente valuta la valenza qualitativa, l'entità dell'organizzazione ed il pubblico di riferimento, nell'ambito del quale gli studenti universitari debbono avere, almeno in via di ipotesi, una parte significativa.

Nel caso di contestuale esame di una pluralità di richieste, onde poter stabilire le priorità nella concessione dei contributi, si determinano i sottoindicati parametri di commisurazione, per ognuno dei quali attribuire un punteggio da uno a tre:

a) valenza qualitativa, intesa sotto l'aspetto del grado di preminenza della manifestazione nel settore specifico, dell'autorevolezza degli "attori", e della complessità e corposità dell'iniziativa;
b) entità dell'organizzazione, intesa sotto l'aspetto del coinvolgimento di enti pubblici, e della ripetitività della manifestazione nel tempo;
c) pubblico di riferimento, sotto l'aspetto del livello d'interesse e gradimento specifico dell'iniziativa presso gli studenti universitari, e del potenziale effetto pubblicitario promozionale dell'iniziativa per l'ADSU.

ART. 5

Nel caso in cui il C.d.A ritenga l'iniziativa meritevole di sostegno, in base ad i criteri evidenziati nel precedente articolo, decide l'ammissione al contributo in misura non superiore al 35% (trentacinquepercento) della spesa globalmente preventivata dal soggetto richiedente, attraverso l'adozione di provvedimenti programmatici a cadenza periodica (nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre).

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento è subordinata all'obbligo da parte del richiedente di dare adeguato risalto, negli strumenti (manifesti, locandine, depliants, inviti, brochure, ecc. ecc.) con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle relative iniziative, che queste vengono realizzate con il concorso e la compartecipazione dell'ADSU, e con obbligo di inserimento negli stessi del logo aziendale.

L'ADSU non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'ADSU che, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito di accertamenti, deliberarne anche la revoca.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Sono escluse da qualsiasi contributo manifestazioni che perseguano, direttamente od indirettamente finalità di lucro da parte dei soggetti organizzatori.

Sono fatte salve le iniziative aventi finalità di beneficenza, purchè vengano indicati nell'istanza i soggetti beneficiari, e in sede di rendicontazione venga fornita prova (tramite documentazione o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante) dell'avvenuto versamento ai beneficiari con indicazione della somma erogata.

ART. 6

Ai fini della liquidazione il soggetto beneficiario del contributo di compartecipazione è tenuto a trasmettere all'ADSU entro 60 (sessanta) giorni dalla realizzazione della manifestazione specifica richiesta di erogazione alla quale vanno allegate:

1) una adeguata relazione circa lo svolgimento dell'iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell'attuato rispetto al programmato;
2) documentazione a prova dell'avvenuta adeguata pubblicizzazione della compartecipazione e del concorso dell'ADSU all'iniziativa negli strumenti pubblicitari e promozionali utilizzati (manifesti, locandine, depliants, inviti, brochure, ecc. ecc.), nonché dell'inserimento negli stessi del logo aziendale, come stabilito nell'articolo precedente;
3) un dettagliato rendiconto che evidenzi le spese sostenute e le entrate, comprensive anche degli eventuali concorsi finanziari da parte di altri enti; il rendiconto va sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto per legge o per statuto; in caso contrario è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, il quale dichiara di assumerne la piena e diretta responsabilità;
4) in caso di iniziative a sfondo benefico, documentazione o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante comprovanti l'avvenuto versamento ai beneficiari finali con indicazione della somma loro erogata.
5) dichiarazione del legale rappresentante che le spese effettuate sono sostenute da adeguata documentazione disponibile presso la propria sede;
6) dati personali e fiscali del beneficiario.

Qualora la spesa rendicontata dal beneficiario risulti inferiore rispetto a quella preventivata in sede di istanza di compartecipazione, l'entità del contributo deliberato sarà ridotta in misura percentualmente uguale.

E' fatta salva la possibilità per l'ADSU di richiedere, attraverso le proprie strutture, ulteriore documentazione delle spese attinenti al programma finanziato.

Alla liquidazione si provvede con provvedimento dirigenziale.

La fatturazione sarà richiesta nei soli casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 7

La concessione di contributi finanziari di cui si tratta comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato.

L'ADSU verifica dette sostanziali conformità in sede di presentazione dei rendiconti consegnati dai beneficiari e può anche svolgere attività di controllo, durante le fasi attuative della manifestazione per la quale è stato deliberato l'intervento finanziario.

ART. 8

La presente regolamentazione si applica alle istanze di compartecipazione pervenute successivamente alla data di pubblicazione all'albo della relativa delibera di approvazione.